

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 24410	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Con decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, venivano citati a giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria				
2° Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	lesioni	morte

Fattispecie

In occasione di un primo sopralluogo l'attività dell'azienda era in atto e nel reparto della fusione e nel reparto di preparazione degli stampi i lavoratori risultavano esposti a fumi e polveri, le cappe di aspirazione dei fumi non avevano capacità aspirante sufficiente per cui i fumi stazionavano nell'ambiente lavorativo. Successivamente la ditta veniva messa in liquidazione. In data (Omissis) era stato effettuato un accertamento al fine di verificare l'eliminazione dell'infrazione prevista al capo b) d'imputazione e in tale circostanza veniva riscontrata l'inottemperanza alle prescrizioni impartite, per cui gli imputati non erano stati ammessi al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. In data (Omissis) veniva effettuato un ulteriore accesso presso l'azienda per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite relativamente ai capi a) e c) d'imputazione ed alla presenza del curatore fallimentare si riscontrava che le attività produttive erano cessate.

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: Salute & Sicurezza
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Il giudice di merito ha distinto tra l'accertamento effettuato in data (Omissis) -nel corso del quale, rispetto al capo B), veniva riscontrata da parte degli agenti accertatori l'inottemperanza alle prescrizioni impartite, con la conseguente inammissibilità degli imputati al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e l'accertamento in data (Omissis). Tale ulteriore accesso presso l'azienda suddetta riguardava infatti la verifica circa l'ottemperanza alle prescrizioni impartite relativamente ai capi di imputazione sub A) e C). In questa occasione, alla presenza del curatore
--

fallimentare, si riscontrava, secondo la decisione di merito, che le attività produttive erano cessate e che pertanto era cessata l'esposizione dei lavoratori ai rischi per la salute determinati dall'inosservanza delle norme di sicurezza oggetto delle infrazioni contestate nei capi di imputazione;

che vi era stato il sostanziale adempimento alle prescrizioni impartite e, di conseguenza, gli imputati erano stati ammessi al pagamento delle sanzioni amministrative in forma ridotta ma che il pagamento non risultava, tuttavia, essere stato mai effettuato.

Si duole la parte ricorrente che erroneamente il giudice non avrebbe ammesso gli imputati al pagamento in misura ridotta anche per il capo b), così come avvenuto per gli altri due capi di imputazione, essendo venuta meno ogni situazione di pericolo per la liquidazione della società e che, in ogni caso, avrebbe dovuto verificare se l'inottemperanza fosse da ricondurre a forza maggiore essendo ravvisabile ciò nella liquidazione della società.

Esattamente è stato rilevato che nell'(Omissis) era stato accertato il mancato adempimento alle prescrizioni impartite dagli agenti di vigilanza accertatori e che senza l'adempimento non può farsi luogo al pagamento in misura ridotta. Pertanto nessuna doglianza può essere formulata al riguardo. Nè vale richiamare il pronunciamento di questa Corte secondo cui nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, l'inottemperanza da parte del contravventore alle prescrizioni di regolarizzazione impartite dall'organo di vigilanza a norma del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n.758, costituisce una condizione di punibilità, conseguendone che è onere del giudice accertare se il contravventore abbia ommesso di ottemperare alla prescrizione per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di norme regolamentari ovvero se sia stato impossibilitato a ottemperare per caso fortuito o per forza maggiore (Sez. 3, n. 8372 del 11/01/2008 Rv. 239279). Al riguardo si rileva anzitutto che la procedura indicata al Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 20 e ss. ha carattere estintivo del reato che, dunque, si realizza per effetto della sola violazione agli obblighi di prevenzione. L'art. 20 (Prescrizione) recita, infatti, "1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 c.p.p., impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario". L'articolo 24 prevede poi che "La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2".

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.